

***Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante:  
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”***

Il presente schema di decreto legislativo, che riordina profondamente il sistema della previdenza complementare del Paese, dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere e), h), i), ed l) della citata legge n. 243 del 2004 in materia di:

- adozione di misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;
- perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare;
- ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare;
- previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, ai criteri di delega di cui all'art. 1, commi 41 e seguenti, della citata legge n. 243/2004, il presente schema di decreto rappresenta anche la nuova **Disciplina delle forme pensionistiche complementari**, contenendo, infatti, non solo le norme derivate dall'esercizio della deleghe sopra citate, ma anche le indispensabili modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni richieste dal nuovo assetto del sistema. E' stato pertanto interamente riscritto quello che è, tuttora, il testo di riferimento per la previdenza complementare, vale a dire il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

\*\*\*

Con l'**articolo 1** si procede ad una definizione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo e della nozione di forme pensionistiche complementari, comprendendo in tale accezione tutte le forme di cui agli articoli. 3 (forme di origine contrattuale), 12 (forme pensionistiche aperte promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi) che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, quelle di cui all'articolo 13 (forme pensionistiche individuali) e quelle di cui all'articolo 20 (forme pensionistiche preesistenti) che siano iscritte nell'apposito albo. E' precisato che a tali forme è

possibile aderire volontariamente, sulla base di previsioni contrattuali collettive o a titolo esclusivamente individuale, anche mediante l'apporto di quote di trattamento di fine rapporto.

Viene stabilito, altresì, che la denominazione delle forme pensionistiche complementari deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", ad attestarne la finalità previdenziale.

L'**articolo 2** individua le categorie di lavoratori che possono aderire alle forme pensionistiche complementari, introducendo anche i lavoratori dipendenti o autonomi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. "decreto Biagi"), e stabilisce quali tipologie di forme pensionistiche complementari possono essere istituite per i soggetti indicati nell'articolo medesimo.

L'**articolo 3** indica le modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari, aggiornando le precedenti nozioni alla luce di alcune integrazioni recate dalla legge delega (ad esempio per quanto attiene alla possibilità di istituire le predette forme da parte delle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996).

L'**articolo 4** reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 124/1993. Per quanto attiene alle forme a carattere negoziale è prevista la semplificazione della procedura di riconoscimento della personalità giuridica, che è ricondotta direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo, nel contempo, che la COVIP, già tenutaria dell'albo dei fondi pensione, provveda anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle persone giuridiche relativamente ai fondi pensione. Per quel che concerne le forme promosse dagli enti di cui al d.lgs. 509/1994, dai soggetti di cui all'articolo 13 limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali e dagli intermediari finanziari e assicurativi è previsto che esse possano essere costituite nell'ambito della singola società o ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

Il **comma 3** del medesimo articolo rivede le precedenti disposizioni in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo una riduzione dei termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP (da 90 a 60 giorni) e aggiornando i riferimenti normativi inerenti alle disposizioni relative ai requisiti di professionalità ed onorabilità alla luce dei sopravvenuti provvedimenti legislativi nei settori di riferimento.

Vengono, inoltre, introdotte sanzioni per l'esercizio dell'attività senza le prescritte autorizzazioni.

Con l'**articolo 5** si stabiliscono le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni che riguardano i requisiti richiesti per rivestire la carica di responsabile della forma pensionistica, nonché una serie di adempimenti funzionali ad una corretta gestione della forma pensionistica e ad un controllo da parte dell'organo di vigilanza.

Sono stabilite regole per una corretta gestione anche relativamente ai fondi pensione aperti mediante l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da due membri in possesso di determinati requisiti e tenuti ad operare nell'interesse degli aderenti.

Vengono elencati, inoltre, gli inadempimenti - come l'invio alla COVIP di informazioni false o la non effettuazione delle comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità - sanzionabili, da un lato (comma 8), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della COVIP, dall'altro con sanzioni amministrative o con l'arresto (comma 9).

L'**articolo 6** è dedicato al **regime delle prestazioni e ai modelli gestionali**. Secondo le linee già tracciate dal d.lgs. 124/1993, i fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

- convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oppure con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, oppure con società di gestione del risparmio;
- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni;
- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

I fondi pensione possono inoltre stipulare convenzioni (commi 2, 3 e 5): con gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; con una o più imprese assicurative per le prestazioni erogate sotto forma di rendita; con imprese assicurative, in ogni caso, per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita, per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza.

I fondi pensione possono comunque essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti sopra citati, in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP (comma 4).

Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori (comma 8). Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, con possibilità per i fondi pensione di prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

- prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso;
- prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

Al comma 11 è disposto che i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto del fondo pensione e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.

Infine, al comma 13 sono indicate i limiti, per i fondi, concernenti le attività finanziarie di assunzione o concessione di prestiti ovvero di investimento, relativamente ad azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, oppure in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione e al comma 14 è stata data attuazione al principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera l) della legge n. 243 del 2004, che impone l'esposizione nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

L'**articolo 7** concerne la **banca depositaria**, presso la quale sono depositate le risorse dei fondi, affidate in gestione, e che esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo.

Uno dei punti qualificanti e innovativi del provvedimento è quello dedicato al **finanziamento** delle forme pensionistiche complementari (**articolo 8**).

Fermo restando che, per quanto i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche complementari, secondo quanto già disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 124/1993, debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente provvedimento (comma 3), è innanzitutto stabilito che, per tutte le forme pensionistiche complementari, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando (comma 1), con fissazione, relativamente ai lavoratori dipendenti, della misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso attraverso i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali.

Dal punto di vista fiscale, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo di euro 5.164,57, con possibilità, per il contribuente, di comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione

(comma 4). Meccanismi di deduzione particolare sono poi previsti in favore di soggetti che hanno altre persone a carico (comma 5) e per i lavoratori di prima occupazione, ai quali è consentito, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche (comma 6).

In applicazione di quanto indicato nei criteri di delega di cui al dall'art. 1, comma 2, lettera e), nn. 1) e 2,) della citata legge n. 243 del 2004 il **conferimento del TFR maturando** alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità (comma 7) esplicite e tacite.

Le modalità esplicite prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, dallo stesso prescelta; qualora il lavoratore decida, invece, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata; va precisato, comunque, che il termine di 6 mesi per la predetta scelta vale anche per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con il termine dei 6 mesi che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2006 (articolo 23, comma 7).

Le modalità tacite prevedono invece che, nel caso in cui il lavoratore, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo, secondo un meccanismo di "silenzio-assenso", il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma pensionistica complementare collettiva. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche complementari alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella alla quale l'azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori.

In caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista all'articolo 9, istituita presso l'INPS.

Ai sensi della medesima norma valida per le modalità esplicite di adesione alla previdenza complementare (articolo 23, comma 7), per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il periodo di 6 mesi in cui si forma il c.d. "silenzio-assenso" inizia a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Per i lavoratori già assunti precedentemente alla data del 29 aprile 1993 - per i quali già era previsto un diverso regime, ovverosia la possibilità di aderire ai fondi pensione attraverso il conferimento parziale del TFR - qualora *risultino iscritti*, alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito. Anche per tali soggetti vale la regola di conferimento totale del TFR nel caso in cui non esprimano alcuna volontà.

Qualora, invece, *non risultino iscritti*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, ad una forma pensionistica complementare. Sia per i già iscritti che per i non iscritti, nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applicano le regole di conferimento totale del TFR secondo le regole del “silenzio-assenso”.

Altri principi stabiliti, in materia di finanziamento, dall'articolo 8, sono:

- l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro ma il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi (comma 9);
- il datore può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito (comma 9);
- la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino ad un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare (comma 10);
- non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare; gli statuti e i regolamenti, peraltro, disciplinano, secondo criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della medesima forma pensionistica, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee (comma 12).

Con l'**articolo 9** si provvede ad istituire, presso l'INPS, la forma pensionistica complementare residuale prevista dai principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 7), della legge 243/2004. A tale forma pensionistica, a contribuzione definita, affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3), ovvero in caso di mancato accordo tra le parti sociali e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva della quale i lavoratori siano destinatari.

Tale forma pensionistica, integralmente disciplinata dalle norme del Testo unico, è amministrata da un comitato composto da tre membri che abbiano maturato una particolare

esperienza nel settore della previdenza complementare, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali membri restano in carica per quattro anni.

La posizione individuale costituita presso questa forma pensionistica può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica anche prima del termine di due anni di cui all'articolo 14, comma 6. In caso di adesione dell'azienda ad una forma pensionistica collettiva, la posizione individuale è trasferita a tale ultima forma pensionistica, previa informazione diretta e personale da parte del datore di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della posizione stessa.

**L'articolo 10**, in applicazione dei criteri di delega di cui dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 9), della citata legge n. 243 del 2004, contiene le misure finanziarie compensative per le imprese, a ristoro della perdita della disponibilità del TFR. Tali misure sono rappresentate:

- a) dalla deduzione, dal reddito d'impresa, di un importo pari al quattro per cento (sei per cento per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- b) dall'esonero, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari;
- c) dall'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, la cui dotazione finanziaria sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo.

Per quanto concerne le **prestazioni** delle forme pensionistiche complementari, **l'articolo 11** dello schema di decreto provvede in primo luogo a ridefinire i requisiti e le modalità di accesso alle stesse, stabilendo che, fermo restando il possesso di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (comma 2), con la possibilità di anticipo - del tutto innovativa nel sistema della previdenza complementare - di cinque anni in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (comma 4).

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro (comma 3).

In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale (comma 5).

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari (comma 6), sia quelle erogate in capitale che quelle erogate in rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e, per le prestazioni in rendita, dei redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni. Sulla ritenuta, a titolo d'imposta, del 15 per cento, operante sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, è stata prevista, per incentivare la permanenza nel sistema della previdenza integrativa, una riduzione pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nel schema di provvedimento viene particolarmente arricchito, rispetto alla situazione oggi esistente, il sistema delle **anticipazioni** della posizione individuale maturata (comma 7).

E' infatti previsto che un'anticipazione possa essere richiesta:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto o al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con applicazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, di una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione, con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti, con applicazione di una ritenuta, a titolo di imposta, del 23 per cento sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi più gravi previste alla lettera a) del comma 7, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

In aderenza a quanto previsto dai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 11), della legge 243/2004, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

**L'articolo 12** disciplina l'attività dei **fondi pensione aperti**. I soggetti autorizzati ad istituire e gestire direttamente tali forme pensionistiche complementari sono quelli con i quali

è consentita, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione, ovverosia i soggetti di cui all'art 1, comma 5, lett. d), del d.lgs. 58/98, le imprese assicurative e le società di gestione del risparmio. La costituzione del fondo pensione aperto avviene, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attraverso la formazione, con apposita deliberazione di una società od ente, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente.

Le adesioni ai fondi pensione aperti, ai quali può essere destinato, oltre il TFR, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro alla quale il lavoratore abbia diritto, avviene oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

Anche con riferimento a tali forme pensionistiche è ribadita la centralità del ruolo della COVIP, che rilascia infatti, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio, ed approva i regolamenti dei fondi dopo aver impartito le direttive sui quali i regolamenti medesimi sono redatti.

Le forme pensionistiche complementari individuali sono attuate, oltre che attraverso l'adesione ai fondi pensione aperti, mediante la **stipula di contratti di assicurazione sulla vita** con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). Nel regolamentare tali forme, l'**articolo 13** prevede che di tali contratti sia parte integrante un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP, con il quale siano stabiliti le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale.

Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato e la gestione delle risorse avviene secondo le regole d'investimento di cui al d.lgs. 174/95, e nel rispetto dei principi in materia di conflitti di interesse. Anche verso tali forme i lavoratori possono destinare sia quote dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto sia le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

L'**articolo 14**, dedicato alla portabilità della posizione individuale e alla disciplina delle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, rende evidente una delle linee di fondo che ispirano il provvedimento, vale a dire l'ampliamento degli spazi di tutela dell'aderente al sistema della previdenza integrativa.

Rispetto all'attuale assetto definito dal d.lgs. 124 del 1993, infatti:

- d) sono più chiaramente stabilite le fattispecie alle quali gli statuti e regolamenti devono far riferimento per il riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata (sono contemplate anche particolari ipotesi, quali periodi di inoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione guadagni, subite dal lavoratore);
- e) è previsto un regime tributario più favorevole sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, in quanto è operata una ritenuta a titolo di

imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

- f) il trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione individuale è reso possibile in minor tempo (al decorrere di due anni, contro i tre o i cinque attuali, a seconda della fattispecie).

In osservanza a quanto previsto dal criterio di delega di cui al dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 4), della legge n. 243 del 2004, in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro o del committente in precedenza godute.

L'**articolo 15**, relativo alle vicende del fondo pensione, riproduce la disciplina già prevista all'articolo 11 del d.lgs. 124/1993.

In particolare:

- g) nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, mentre per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, relative alle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione;
- h) nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

L'**articolo 16**, agendo sull'impianto del vigente articolo 12 del d.lgs. 124/1993, riordina la materia concernente il contributo di solidarietà del 10% previsto in favore della previdenza obbligatoria sulle somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare.

E' disposto quindi che, a valere su tale gettito, da un lato è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota dell'1%, l'apposito fondo di garanzia istituito nell'ambito dell'INPS contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, dall'altro, in considerazione dei nuovi rilevanti compiti assegnati alla COVIP, si provvede ad incrementare di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, il finanziamento destinato a tale Commissione.

L'**articolo 17** riordina dettagliatamente il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, utilizzando come criterio-base l'assoggettamento dei fondi pensione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul

risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Disposizioni particolari sono previste per i fondi pensione a contribuzione definita, per quelli a prestazione definita e per quelli di cui all'articolo 20, comma 1, ovverosia le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi "preesistenti").

Gli **articoli 18 e 19** dispongono l'integrale sostituzione degli articoli 16 e 17 del decreto 124/1993, inerenti al complessivo **sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari**.

La legge 243/2004 è infatti intervenuta anche sulla complessiva architettura del sistema di vigilanza nel settore della previdenza complementare, ritenendo ciò necessario in connessione con lo sviluppo del sistema prefigurato dalle altre norme sostanziali.

I punti cardine del sistema delineato sono:

- l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza sul settore da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'adozione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
- la concentrazione nella COVIP delle attività di vigilanza in riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, al fine di perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del complessivo sistema di vigilanza, attribuendo alla Commissione anche il compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali per tutte tali forme e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali.

Particolarmente significative, in tale ambito, sono le disposizioni che prevedono, tra le attribuzioni della COVIP, il compito di definire, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto 124/1993 ed essere iscritte all'albo, nonché di approvare gli statuti e i regolamenti di tutte le forme medesime.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, peraltro, nel contesto del provvedimento in esame si è anche inteso dare attuazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lett. h), punto 3, della legge delega, che dispongono una complessiva semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione e approvazione di competenza della COVIP, prevedendo che la Commissione stessa individui procedimenti di autorizzazione semplificati, anche mediante ricorso al meccanismo del silenzio-assenso, ed escluda forme di approvazione preventiva in riferimento a particolari tipologie di modifiche statutarie e regolamentari (in particolare, quelle conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari).

Circa l'integrazione delle attribuzioni della COVIP, si sottolinea, infine, la previsione in base alla quale a detta Autorità è attribuito il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di garantire l'adesione consapevole dei destinatari e garantire il diritto

alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza di consentire la comparabilità dei costi.

L'**articolo 20** riguarda le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi "preesistenti"), per i quali è previsto che debbano adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo.

L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche in questione è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente.

L'**articolo 21** provvede alle necessarie abrogazioni e modifiche. Si segnala, oltre all'abrogazione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'abrogazione o la sostituzione di disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto concerne la **copertura finanziaria** del provvedimento (**articolo 22**), la spesa di 17 milioni di euro viene utilizzata per la realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005.

In relazione all'entrata in vigore (**articolo 23**), si evidenzia che, per assicurare immediatamente l'operatività del nuovo assetto della previdenza complementare, è disposto che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, la COVIP emani, sulla base dei contenuti del decreto medesimo, le direttive a tutte le forme pensionistiche, e che, entro 3 mesi dall'emanazione delle direttive, tutte le forme pensionistiche debbano conseguentemente adeguarsi. Inoltre, entro la medesima data, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del previsto regolamento.

# **RELAZIONE TECNICA**

**Ai sensi dell'Art. 11 ter della legge 468/1978 e successive  
modificazioni e integrazioni.**

# SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

### RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

### A) Titolo del provvedimento:

Schema di decreto legislativo concernente "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" –

### B)

<b>Amministrazione o altro soggetto proponente</b>	<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>
<b>Amministrazione competente</b>	

### C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo	X	
Schema D.P.R.		

### D)

NUMERO

PROPONENTE

<b>Emendamento</b>			
<b>Subemendamento</b>			

**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:****PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Articolo 8
2. Articolo 10
3. Articolo 11 e 14
4. Articolo 16, comma 2, lettera b)
5. Articolo 22, comma 1

**PER LA COPERTURA:**

1. Articolo 22

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

## A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 8

La disposizione, al comma 7, coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 243/2004 in materia di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare, disciplina la devoluzione dei futuri accantonamenti di trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti del settore privato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio assenso.

La disposizione, ai commi 4 e 5, prevede modifiche al limite di deducibilità fiscale per i versamenti (contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro) ai fondi pensione, consentendo la medesima deducibilità per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

La disposizione, al comma 6, stabilisce che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, per i primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, sia consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, la deduzione dal reddito complessivo di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro e pari alla differenza tra l'importo di 25.822,75 euro, massimo deducibile in cinque anni, e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

(si rimanda all'allegato)

## A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 9

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo di previdenza complementare residuale presso l'INPS, integralmente disciplinato dalle norme relative alla previdenza complementare. Trattandosi di forma di previdenza complementare privata, i relativi costi di funzionamento devono essere integralmente autofinanziati con le modalità di finanziamento proprie della previdenza privata, senza, quindi, alcun genere di costo per la finanza pubblica.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

## A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 10, commi 1 e 2

La disposizione, al fine di consentire la compensazione per le imprese a seguito del versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari prevede che:

- a) al comma 1, dal reddito d'impresa sia deducibile un importo pari al 4 per cento, ovvero al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti, dell'ammontare del TFR annualmente destinato alle predette forme pensionistiche complementari;

- b) al comma 2, sia riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal pagamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/82, proporzionalmente alla quota degli accantonamenti del TFR annualmente destinati alle forme pensionistiche complementari.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

	NO
--	----

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**  
(si rimanda all'allegato)

**A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 11 e 14**

La disposizione prevede che le nuove prestazioni (commi 6 e 7 dell'articolo 11 e comma 4 dell'articolo 14) erogate dalle forme di previdenza complementari siano imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad un'aliquota del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il nuovo regime fiscale opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

	NO
--	----

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**  
(si rimanda all'allegato)

**A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 10, comma 3**

La disposizione prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari. La dotazione finanziaria di tale fondo è stabilita con successivo provvedimento legislativo.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

--	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

Dalla disposizione non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento del Fondo è rimandato a successivo provvedimento legislativo. Pertanto allo stato attuale lo stesso Fondo non è attivabile né sono definibili le modalità operative del medesimo.

**A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 16, comma 2, lettera a)**

La disposizione ripropone quanto già previsto dalla normativa vigente circa il finanziamento mediante una quota del gettito del contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del decreto legge

n. 103/1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 /1991, dell'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. La quota dell'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà corrisponde a quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale attuativo del decreto legislativo n. 80/1992, in corso di perfezionamento alla data di presentazione del presente provvedimento.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

--	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

Dalla disposizione non conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto già prevista a legislazione vigente..

**A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 16, comma 2, lettera b)**

La disposizione prevede l'incremento del finanziamento alla Covip per 3 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a valere su quota parte del gettito del contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	
----	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri a decorrere dall'anno 2005 pari a 3 mln di euro annui, per effetto del trasferimento da effettuare a favore dell'INPS a ristoro della quota del contributo di solidarietà destinata all'incremento del finanziamento alla COVIP.

**A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 19**

La disposizione ridisciplina i compiti della COVIP. Al riguardo si precisa che alle nuove attribuzioni la COVIP è in grado di far fronte con le risorse umane e strumentali finanziabili sulla base della vigente normativa e con le risorse aggiuntive previste dal presente decreto legislativo.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

--	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

Dalla disposizione non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente e dall'articolo 16, comma 2, lettera b).

**A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 22, comma 1**

La disposizione prevede l'utilizzo di risorse pari a 17 mln di euro per l'anno 2005, per lo svolgimento della campagna informativa in merito alla devoluzione delle somme alla previdenza complementare.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	
----	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per l'anno 2005 per 17 mln di euro.

**Allegato**

Per effetto della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, (silenzio-assenso) si ritiene possibile un incremento delle adesioni e della quote di TFR versate alle forme di previdenza complementare (rispetto a quanto già sperimentato e previsto comunque crescente a legislazione vigente), le quali danno luogo, nel breve periodo, a minori entrate fiscali (per il venir meno dell'imposizione del TFR), solo parzialmente compensate, nel medio periodo, dalle maggiori entrate fiscali derivanti dalle imposizioni sui rendimenti e prestazioni per effetto delle predette maggiori adesioni. Tali maggiori adesioni, viceversa, darebbero poi luogo nel medio-lungo periodo a ulteriori maggiori entrate fiscali per l'imposizione sui rendimenti e sulle rendite corrisposte dalla previdenza complementare.

Pertanto sulla base delle seguenti ipotesi e parametri:

- flussi annui di TFR a forme di previdenza complementare (in mln di euro, in c.t.):

Anno	normativa pre- vigente	con entrata in vigore del decreto legislativo
2006	1.700	3.050
2010	2.400	4.300
2014	3.200	5.760

- stima monte retributivo corrispondente ad esonero contributo fondo garanzia (in proporzione agli accantonamenti di TFR smobilizzati): 40.700 mln di euro circa nel 2006 crescente nel tempo;
- periodo medio di permanenza in azienda per computo delle erogazioni TFR da azienda (per turn-over aziendale): 7 anni circa;
- per effetto dell'incremento della possibilità di deducibilità fiscale, si è ipotizzato che la medesima venga concretamente utilizzata da circa 270.000 lavoratori autonomi<sup>1</sup> crescenti nel tempo a partire dal 2006, per un importo medio aggiuntivo di circa 1.000 euro<sup>2</sup> (in valuta 2006) e circa 200.000 lavoratori dipendenti crescenti nel tempo a partire dal 2006, per un importo medio di circa 500 euro (in valuta 2006);
- a seguito delle maggiori adesioni ipotizzate per i lavoratori dipendenti del settore privato si è ipotizzato che per effetto dei maggiori versamenti di TFR i comportamenti sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori siano tali (ad eccezione dei lavoratori che sono ipotizzati usufruire della maggiore deducibilità concessa) da, almeno in parte, contenere i versamenti a proprio carico (contributo a carico lavoratore e datore di lavoro);
- le nuove prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementari risultano imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad un'aliquota del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il nuovo regime fiscale opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006;

<sup>1</sup> Per quanto concerne i lavoratori autonomi è previsto un numero complessivo di aderenti pari inizialmente a circa 500.000 crescente nel tempo, fino ad arrivare quando i trattamenti pensionistici obbligatori risulteranno interamente liquidari con il sistema contributivo ad un'adesione di circa il 55%.

<sup>2</sup> Per i lavoratori autonomi è previsto un versamento medio a normativa previgente pari a 1.300 euro, rideterminato in media in 1.840 euro per effetto dell'aumento della possibilità di deducibilità.

Lavoratori dipendenti settore privato<sup>3</sup>

Anno	Ipotesi adesioni a normativa pre-vigente	Ipotesi adesioni con entrata in vigore del decreto legislativo	Ipotesi quota versamento TFR normativa pre-vigente	Ipotesi quota versamento TFR con entrata in vigore del decreto legislativo
2006	17%	23%	Lavoratori assunti prima del 1993: 2,4% <sup>4</sup> Neoassunti: 6,91%	Lavoratori assunti prima del 1993: 4% (cfr. nota 4) Neoassunti: 6,91%
2014	24%	35%	Lavoratori assunti prima del 1993: 2,4% (cfr. nota 4) Neoassunti: 6,91%	Lavoratori assunti prima del 1993: 4% (cfr. nota 4) Neoassunti: 6,91%

Derivano gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente.

Dal punto di vista della copertura, tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte Costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi.

Pertanto, è necessario indicare nell'ultimo esercizio compreso nel bilancio triennale in vigore (2007) la copertura corrispondente all'onere a regime.

<sup>3</sup> Lo schema previsto circa la percentuale di adesione dei lavoratori è crescente nel tempo, in relazione alla previsione di una maggiore adesione alla previdenza complementare per i lavoratori neoassunti dal 1/1/1996 per i quali vige interamente il sistema contributivo e al relativo crescente peso nel tempo dei medesimi: per tali lavoratori si prevede un tasso di adesione, a regime, del 30% a normativa previgente e del 55% circa con l'entrata in vigore del decreto legislativo.

<sup>4</sup> Con esclusione dei lavoratori iscritti ai Fondi preesistenti, per i quali è stato confermato il trend degli attuali versamenti.

(valori assoluti in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	1) Maggiori costi fiscali per maggiori adesioni tfr alla previdenza complementare, in parte riloti dal permanere della possibilità di ricorrere a riscatti e anticipazioni	Tab.10) Maggiori esentate fiscali maggiori adesioni tfr alla previdenza complementare	2) Incremento deducibilità lavoratori autonomi	3) Incremento deducibilità lavoratori dipendenti	4) Bonus nuovi assunti (per deducibilità future)	5) Elevazione sospensione imposta per TFR versato	6) Esonero versamento contributo fondo garanzia in proporzione al versato, al netto effetti fiscali indotti	7) Revisione tassazione prestazioni	8) Ristore nel confronto dell'INPS per incremento finanziamento COVIP	9) Risorse destinate a campagna informazione	Effetto complessivo
	Articolo 8, comma 7	Articolo 9, commi 4 e 5	Articolo 8, comma 6	Articolo 10, comma 1	Articolo 10, comma 2	Articolo 11, commi 6,7 e articolo 14, comma 4	Articolo 16, comma 2, lettera b)	Articolo 22, comma 1	(1+1)bis+2+3+4+5+6+7+8+9)		
2004	0	0	0	0	0	0	-3	-17	-20		
2006	-32	-54	0	-15	-72	-5	-3	0	-200		
2007	-64	-54	0	-16	-62	-15	-3	0	-211		
2008	-101	-65	0	-18	-72	-24	-3	0	-259		
2009	-138	-65	0	-19	-80	-35	-3	0	-298		
2010	-175	-68	-3	-21	-86	-47	-3	0	-342		
2011	-213	-70	-5	-23	-93	-60	-3	0	-385		
2012	-251	-71	-8	-24	-100	-76	-3	0	-433		
2013	-289	-73	-10	-26	-108	-91	-3	0	-481		
2014	-329	-75	-13	-28	-116	-108	-3	0	-530		



**SEZIONE II  
TABELLA Ibis**

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ARTICOLO 8**

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE	
	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit
0																						
-72.915			-31.388		-46.329		-61.391		-79.103		-95.618		-112.234		-129.056		-146.195					
0			-83.531		-95.831		-99.001		-102.806		-106.259		-109.609		-112.936		-119.330					
-51.547			-54.442		-54.442		-56.315		-58.232		-60.106		-62.014		-63.906		-65.774					
-27.509			-29.095		-30.863		-32.707		-34.614		-36.493		-38.200		-39.904		-41.656					
0			0		0		0		-2.582		-5.164		-7.746		-10.238		-12.910					
-104.483			-114.926		-142.160		-160.412		-184.581		-207.041		-229.659		-262.320		-276.435					

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ARTICOLO 10**

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE	
	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit
0																						
-14.949			-46.354		-17.955		-19.458		-21.091		-22.758		-24.493		-26.305		-28.217					
-72.307			-81.994		-71.982		-79.542		-86.264		-93.101		-100.213		-107.650		-115.502					
-97.266			-79.378		-89.847		-99.010		-107.375		-115.859		-124.706		-133.955		-143.719					

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ARTICOLO 11**

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE	
	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit
0																						
-5.282			-14.517		-23.830		-35.250		-47.064		-59.580		-76.136		-91.367		-107.847					
-5.282			-14.517		-23.830		-35.250		-47.064		-59.580		-76.136		-91.367		-107.847					

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ARTICOLO 16**

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE	
	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit
-3.000			-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000					
-3.000			-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000					

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ARTICOLO 22**

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTALE	
	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit	C/corr	C/capit
-17.000			0		0		0		0		0		0		0		0					
-17.000			0		0		0		0		0		0		0		0					

**Tabella 2**  
**RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

A carico dello Stato	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.		
Articolo .....																				
Comma .....																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.		
	Corrente		c/Cap.		Corrente			
Articolo .....								
Comma .....								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis  
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

	2005				2006				2007				2008				2009			
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale L.I.
Articolo 8 comma 7. Maggiori costi fiscali per arretrati addebitati alla provvista complementare	0				-22.915				-31.388					-46.329				-61.391		
Articolo 3 Commi 4 e 5 - Incremento di redditività finanziaria valutata a lungo termine	0				-81.547				-83.537					-95.831				-99.021		
Articolo 8 Commi 4 e 5 - Bilancio event. variazioni ( per distribuiti futuri)	0				0				0					0				0		
Articolo 10 Commi 1 e 2. Variazione organizzativa imposta del 3% al 6% sulla base del TFR versato	0				-14.949				-16.384					-17.955				-19.468		
Articolo 10 Commi 3 e 4. Variazione organizzativa imposta del 3% al 6% sulla base del TFR versato	0				-72.307				-61.994					-71.992				-79.542		
Articolo 11, commi 4 e 5 e commi 4 e 5. Variazione organizzativa imposta del 3% al 6% sulla base del TFR versato	0				-5.282				-14.517					-23.830				-35.250		
Articolo 16, Commi 2, Lettera b) - Bilancio per INPS per effetto del versamento finanziando Cosp	-3.000				-3.000				-3.000					-3.000				-3.000		
Articolo 21 Commi 1 e 2. Variazioni straordinarie e straordinarie	-17.000																			
Totale effetti finanziari negativi					-200.000				-210.820					-258.936				-297.872		
Totale generale effetti finanziari negativi					0				0					0				0		
Articolo 8 Commi 7 e 8. Maggiori costi fiscali per arretrati addebitati alla provvista complementare	-79.103				-95.616				-112.234					-129.056				-146.195		
Articolo 8 Commi 4 e 5 - Incremento di redditività finanziaria valutata a lungo termine	-102.896				-106.259				-109.609					-112.936				-118.330		
Articolo 8 Commi 4 e 5 - Bilancio event. variazioni ( per distribuiti futuri)	-2.582				-5.164				-7.745					-10.328				-12.910		
Articolo 10 Commi 1 e 2. Variazione organizzativa imposta del 3% al 6% sulla base del TFR versato	-21.091				-22.759				-24.493					-26.305				-28.217		
Articolo 10 Commi 3 e 4. Variazione organizzativa imposta del 3% al 6% sulla base del TFR versato	-66.284				-93.101				-100.213					-107.650				-115.502		
Articolo 11, commi 4 e 5 e commi 4 e 5. Variazione organizzativa imposta del 3% al 6% sulla base del TFR versato	-47.064				-59.560				-76.136					-81.357				-107.847		
Articolo 16, Commi 2, Lettera b) - Bilancio per INPS per effetto del versamento finanziando Cosp	-3.000				-3.000				-3.000					-3.000				-3.000		
Totale effetti finanziari negativi					-365.461				-433.430					-480.642				-530.000		
Totale generale effetti finanziari negativi					0				0					0				0		

NB. In tutte le tabella c/Cap (Incremento o decremento) devono essere indicati con segno negativo le ridotte o maggiori entrate e le minori uscite (variazioni) e viceversa con segno positivo.

**SEZIONE III  
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	2005	2006	2007
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-530.000</b>

**MODALITA' DI COPERTURA (Articolo 22, comma 2):**

**A) Fondi speciali**

- Tabella A			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
<b>Totale fondi speciali</b>			

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 13, comma 1	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>530.000</b>
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge..... articolo..... comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>530.000</b>
---------------------------------	---------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)</b>			

**MODALITA' DI COPERTURA:**

<b>A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato</b>			
---	--	--	--

**B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente**

-.....			
-.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			

**C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente**

-.....			
-.....			
<b>Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>			
---------------------------------	--	--	--

**SEZIONE IV**  
**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

**Descrizione sintetica**

**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	2005	2006	2007
<b>Saldo netto da finanziare</b>	-	-	-
<b>Fabbisogno di cassa del settore statale</b>	-	-	-
<b>Indebitamento netto</b>	-	-	-

Note:

-----

-----

-----

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri  positiva  negativa  
copertura finanziaria  positiva  negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

*Dr-*

*R N*

*[Signature]*

*Conto*